



Allegato alla deliberazione G. C.
n. 142 del 14/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Spoto)

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA

OSSERVAZIONI / CONTRODEDUZIONI

PIANO ATTUATIVO

in via Lissoni - via Sant'Andrea

adottato con DGC n. 754 del 18.12.2012

All/B

OSSERVAZIONE N. 1:

P.G. 13922_ 1.02.2013

Richiedenti: Associazioni ambientaliste e Comitati di Cittadini di Monza

01 - OSSERVAZIONE N. 1

L'osservazione prendendo spunto dall'attuale destinazione sportiva dell'area, che verrebbe snaturata dalle previsioni del P.G.T., giudica inopportuno l'intervento in quanto sguarnirebbe di servizi quella zona della città, inoltre non essendo ancora concluso l'iter alla data di scadenza del Documento di Piano, non sarebbe più possibile approvare in via definitiva il Piano Attuativo. Per questo gli Osservanti chiedono di:

Annullare in sede di autotutela, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. (art. 21), la deliberazione della Giunta Comunale n. 754 del 18 dicembre 2012.

Controdeduzione

Per quanto riguarda la funzione sociale dell'intervento si sottolinea che la Slp massima realizzabile afferente l'edilizia residenziale privata è pari a 2.239 mq (corrispondente ad una volumetria di 6.717 mc), mentre la rimanente Slp di 3.359 mq (10.077 mc) riguarda la Slp pubblica per servizi di tipo sociale ed universitario. Da ciò è evidente che la quota volumetrica preponderante è legata alla realizzazione di un'opera pubblica o di uso pubblico, esattamente come previsto dal Documento di Piano.

In merito alla richiesta di annullare l'atto di adozione del Piano Attuativo, si rileva che non sussistono i presupposti di illegittimità o inopportunità per avviare il procedimento di annullamento in via di autotutela, infatti l'esercizio del potere di autotutela è sottoposto alla ricorrenza di ulteriori ed autonomi requisiti non potendosi risolvere nella mera constatazione dell'illegittimità, peraltro nel caso concreto insussistente.

Infatti l'art. 14 (comma 1) della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. recita che i Piani Attuativi *"conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero dalla giunta comunale nei restanti comuni...."*. In tale sede, pertanto, si verifica la conformità allo strumento urbanistico generale oltre a fissare in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione dello stesso. La successiva approvazione assolve principalmente allo scopo di consentire ai Cittadini, e chiunque interessato, di partecipare e di esprimere le proprie valutazioni in merito al provvedimento amministrativo adottato, chiedendo nel caso modifiche nei limiti di quanto già contenuto nel P.G.T..

Per quanto sopra esposto l'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento.

OSSERVAZIONE N.2:

P.G. 14001_ 1.02.2013

Richiedenti: Ugo Forti s.r.l. e MAGIAL s.r.l.

02 - OSSERVAZIONE N. 2.1.

Si chiede, in riferimento alla Convenzione allegata alla DGC n. 754 del 18.12.2012, che all'art. 4 in calce al punto 1 dopo le parole ...“la stessa P.A. intende realizzare direttamente” venga inserita la seguente frase: “La cessione dell’area avverrà a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione entro il termine di 3 (tre) anni dalla firma della presente Convenzione, restando a carico del cedente fino a detta cessione l’onere di evitare il degrado e l’utilizzo improprio dell’area ed esonerando il Comune di Monza da ogni responsabilità in tal senso”.

Controdeduzione

Premesso che il Piano Attuativo non è stato “*approvato*” ma adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 754/2012. In merito alla richiesta di posticipare (di 3 anni dalla firma della Convenzione urbanistica) la cessione delle aree a servizi, si fa presente che l’Amministrazione Comunale intende in tale sede confermare la scelta effettuata con l’adozione del Piano Attuativo, scelta per la quale gli Operatori privati avevano precedentemente aderito con nota del novembre 2012 (P.G. 128427) e conseguentemente l’osservazione è respinta.

E’ fatta salva in ogni caso la possibilità che la pulizia e la manutenzione dell’area, fintanto che non venga realizzata la struttura per servizi di tipo sociale ed universitario, possa essere posta a carico dell’Operatore privato (a titolo gratuito) qualora lo desideri.

Per quanto sopra esposto l’osservazione è respinta, salvo le precedenti precisazioni.

03 - OSSERVAZIONE N. 2.2.

Si chiede, in riferimento alla Convenzione allegata alla DGC n. 754 del 18.12.2012, che all’art. 10 in calce al punto 2 venga inserita la seguente frase: “L’Amministrazione potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, eventuali proposte fatte pervenire da parte di soggetti terzi anche prima della cessione dell’area di cui all’art. 4”.

Controdeduzione

Vista la conferma della cessione delle aree a servizi alla stipula della Convenzione urbanistica, si fa presente che la richiesta della presente osservazione risulta incoerente rispetto a quanto previsto dall'art. 4 della stessa Convenzione, per tale motivazione non si ritiene meritevole di accoglimento.

Si ricorda inoltre, che l'impostazione planivolumetrica riguardante tale struttura pubblica è indicativa ad eccezione dei parametri edilizi afferenti la Slp e l'altezza massima, così come meglio indicato al citato art. 10, comma 2 dello schema di Convenzione.

Per tali motivazioni l'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento.

CONCLUSIONI:

Per le motivazioni sopra riportate si propone di:

- a) non accogliere le osservazioni nn. 1 - 2.1. - 2.2. per le motivazioni esposte in ogni singola controdeduzione.

Monza, 8 marzo 2013

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE URBANISTICA**
(Arch. Giuseppe Riva)

